

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 14/01/2026

FATTO

Il ricorrente lamenta il recesso immotivato della convenuta dal rapporto di conto corrente di cui è titolare, utilizzato come conto principale per spese e incassi.

In particolare, in base alla dinamica riferita da parte attrice, l'istante – in data 11 giugno 2025 – riceveva dalla resistente notifica di chiusura del conto, senza preavviso né motivazione. L'assistenza via chat dell'intermediario, contattata al riguardo, non forniva chiarimenti. In data 17 giugno 2025, il proponente trasmetteva formale reclamo, chiedendo il ripristino del rapporto e l'indicazione delle ragioni poste a fondamento del recesso. Con riscontro del 7 luglio 2025, l'istituto di credito confermava la chiusura, limitandosi a dichiarare di non essere tenuto a fornire ulteriori spiegazioni, circostanza che il cliente ritiene in violazione del principio di buona fede contrattuale e della disciplina in tema di recesso. Tanto premesso, parte attrice chiede all'Arbitro di pronunciarsi sulla legittimità della chiusura del conto *“in assenza di motivazioni dettagliate”*, accertando *“eventuali violazioni del diritto all'informazione e della normativa europea e nazionale applicabile”*. L'istante domanda, altresì, la *“riattivazione del rapporto”* e, in ogni caso, l'ostensione delle motivazioni sottostanti l'avvenuto recesso.

Con le controdeduzioni la resistente rileva che, in qualità di istituzione regolamentata e al fine di adempiere agli obblighi normativi, la banca è tenuta a svolgere le necessarie revisioni sui rapporti

intestati alla clientela, nell'ambito delle quali ha deciso di non proseguire il rapporto oggetto di disputa, in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. Il ricorrente è stato prontamente avvisato tramite e-mail e notifiche in App che l'intermediario non avrebbe più fornito i servizi in suo favore a decorrere dal 10 agosto 2025. Ai fini della chiusura del conto, già dall'11 giugno 2025, sono state quindi apposte limitazioni che hanno comportato l'impossibilità di ricevere fondi o effettuare ricariche sul rapporto, con la conseguenza che ogni pagamento disposto a favore del conto veniva automaticamente respinto e restituito al mittente. L'adozione di tali misure è stata debitamente comunicata al proponente, come si evince dalla conversazione intercorsa tra il ricorrente e l'assistenza clienti. Alla luce di quanto esposto, l'intermediario chiede all'Arbitro, in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande di parte attrice, *"in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova"*, e – per l'effetto – di rigettare il ricorso.

DIRITTO

In via pregiudiziale, occorre delimitare il *thema decidendum* del giudizio alla luce della stessa formulazione delle domande proposte dal ricorrente.

A riguardo, rileva il Collegio che la richiesta diretta a ottenere la *"riattivazione del rapporto"* – di per sé volta a sollecitare una pronuncia di natura costitutiva, preclusa all'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 490/2023) – è da considerarsi ammissibile limitatamente alla sua componente di accertamento, relativa all'eventuale illegittimità della condotta dell'intermediario (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 9132/2021; Collegio di Roma, decisione n. 5852/2025).

Si osserva, inoltre, che la generica istanza volta ad *"accertare eventuali violazioni del diritto all'informazione e della normativa europea e nazionale applicabile"*, deve ritenersi inammissibile, poiché idonea a sollecitare l'esercizio di una funzione meramente consulenziale, estranea alle attribuzioni dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 1412/2022; Collegio di Bari, decisione n. 179988/2020).

Ciò posto, nel merito, la questione sottoposta a questo Collegio concerne – di fatto – la legittimità del comportamento dell'intermediario nel recedere dal rapporto di conto corrente intrattenuto con il ricorrente. Sul punto, parte attrice deduce che la convenuta avrebbe operato il recesso dal predetto rapporto senza preavviso e, dunque, in violazione dell'art. 1855 c.c..

In particolare, quest'ultima disposizione consente – qualora si tratti di contratto concluso a tempo indeterminato, come nel caso in esame – il recesso *ad nutum* in qualsiasi momento, salvo il rispetto di un preavviso stabilito convenzionalmente o dagli usi, comunque non inferiore a 15 giorni.

Nel caso di specie risulta pacifico che la comunicazione di recesso dell'11 giugno 2025 è pervenuta all'indirizzo e-mail riferibile al ricorrente e che la stessa non contiene una motivazione, ma prevede un preavviso di due mesi. Al contempo, si evidenzia che non risulta contestata la facoltà di estinguere il rapporto, né il rispetto dei termini di preavviso.

Ebbene, qualora il recesso fosse stato esercitato con effetto immediato, questo Collegio avrebbe dovuto indagare l'adeguatezza della motivazione, al fine di valutare la legittimità del comportamento dell'intermediario. Nell'odierna disputa, invece, essendo stato riconosciuto un termine di preavviso che appare congruo, il motivo del recesso diviene irrilevante.

La domanda di accertamento della illegittimità del recesso, non è, dunque, fondata. Dal rigetto dell'istanza principale segue il mancato accoglimento anche delle istanze accessorie.

In relazione a quanto precede, il ricorso non può, pertanto, essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE